

ALLEGATO

Informazioni sulla trasparenza

Le informazioni sugli aiuti individuali di cui al punto 180, lettera b), sono le seguenti:

- Nome del singolo beneficiario dell'aiuto ⁽¹⁾:
 - Nome
 - Identificativo del beneficiario dell'aiuto
- Categoria dell'impresa beneficiaria dell'aiuto al momento della domanda:
 - PMI
 - Grande impresa
- Regione in cui è ubicato il beneficiario dell'aiuto, a livello NUTS II o inferiore
- Principale settore o attività per la quale il beneficiario ha ricevuto l'aiuto in questione (gruppo NACE - codice numerico a tre cifre) ⁽²⁾
- Elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale
- Se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽³⁾
- Strumento di aiuto ⁽⁴⁾:
 - Sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito
 - Prestito/anticipi rimborsabili/sovvenzione rimborsabile
 - Garanzia
 - Agevolazione o esenzione fiscali
 - Finanziamento del rischio
 - Altro (si prega di specificare)
- Data di concessione e data di pubblicazione
- Obiettivo dell'aiuto
- Nome delle autorità che concedono gli aiuti
- Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati
- Numero di riferimento della misura di aiuto ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione [comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)].

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 182. L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

⁽⁴⁾ Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va fornito per strumento.

⁽⁵⁾ Fornito dalla Commissione nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 2.2.

